Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì, 17 maggio | Numero 115

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1186.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nella *Gazzetta ufficiale* n. 114, del 16 maggio a. c., il R. decreto 31 marzo 1921, riguardante l'erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Garibaldi » di Taormina, reca il n. 557, anzichè il n. 558, col quale figura effettivamente nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Legge 14 aprile 1921, n. 595, *concernente l'acquisto di un palazzo da cedere in uso alla R. Ambasciata di Germania.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri della somma di quattro milioni e duecentocinquantamila lire per l'acquisto del palazzo Vidoni, proprietà Guglielmi, da cedersi in uso ed in abitazione, comprese le botteghe sottostanti, all'Ambasciata di Germania presso il Re d'Italia a norma degli articoli 518 e 529 Codice civile italiano.

Art. 2.

L'edificio dovrà essere conservato nelle sue condizioni attuali per tutto quanto concerne il suo carattere monumentale ed artistico a norma delle disposizioni vigenti. Qualunque trasformazione sia interna che esterna dovrà essere approvata preventivamente dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 3.

All'esecuzione della presente legge provvederà il ministro degli esteri di concerto con il presidente del Consiglio e col Ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 554, *che abroga l'accordo concluso tra l'Italia e l'Egitto il 15 maggio 1906, circa l'adozione della rispettiva tassa postale interna per le lettere scambiate fra i due paesi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'accordo postale amministrativo concluso tra l'Italia e l'Egitto il 15 maggio 1906, per l'adozione della rispettiva tassa postale interna per le lettere scambiate tra i due paesi;

Visto la richiesta del Governo egiziano per ottenere l'abrogazione dell'accordo suddetto;

Ritenuta la convenienza di aderire alla richiesta del Governo egiziano;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'accordo postale concluso tra l'Italia e l'Egitto il 15 maggio 1906, approvato con R. decreto n. 543 del 10 settembre 1906, è abrogato a datare dal 1° febbraio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — SFORZA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 584, *che apporta modificazioni a quello 4 gennaio 1920, n. 68, concernente il personale insegnante e direttivo delle scuole elementari della Tripolitania e della Cirenaica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, che istituisce il ruolo degli insegnanti elementari per le scuole della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459;

Considerata l'opportunità di stabilire, per la retribuzione degli insegnanti incaricati nelle scuole primarie coloniali, uniformità di criteri per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Considerata la convenienza di estendere ai direttori centrali delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica il trattamento fatto, per le trasferte e le missioni, al personale delle opere pubbliche, col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri del tesoro e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 16 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, sono sostituiti i seguenti:

Agli insegnanti elementari ai quali verranno conferiti dai governatori incarichi annuali d'insegnamento presso le scuole primarie nella Tripolitania e nella Cirenaica sarà corrisposta una retribuzione pari a tanti dodicesimi dello stipendio di straordinario nel ruolo scolastico coloniale quanti sono i mesi di insegnamento e di esame, oltre le indennità caroviveri assegnate a tutti gli impiegati provvisori.

Ai supplenti giornalieri sarà dovuta una retribuzione pari a tanti trentesimi del compenso mensile assegnato agli incaricati quanti sono i giorni di lezione.

Ai coadiutori assunti dal governatore pei giardini di infanzia e per le scuole per cittadini libici sarà corrisposta una retribuzione di L. 3000 (lire tremila) annue, oltre le indennità caroviveri assegnate a tutti gli impiegati provvisori.

Art. 2.

Alle insegnanti incaricate di lavori donneschi ed affini nei corsi professionali aggregati alle scuole elementari femminili ai sensi dell'art. 44 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1809, sarà corrisposta la retribuzione di L. 3000 (lire tremila) annue, oltre le indennità caroviveri assegnate a tutti gli impiegati provvisori.

Art. 3.

I coadiutori e le insegnanti di lavori femminili attualmente in servizio saranno confermati di anno in anno dal governatore, e non possono essere licenziati che per motivi disciplinari, per comprovata mancanza di attitudini didattiche o per soppressione di posti; in questo ultimo caso, all'atto del licenziamento sarà solo corrisposta, una volta tanto, un'indennità pari a tante mensualità di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 4.

Ai direttori centrali delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica spettano, per trasferte e missioni, gli assegni stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.